Pubblicato il 24/09/2026

N. 05259/2026 REG.PROV.CAU.
N. 04502/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4502 del 2026, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Giordano, Arcangela Vitolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del 16.02.2026, notificato alla ricorrente in pari data, emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Centro di Selezione Nazionale e Reclutamento dell'Esercito di Foligno, con il quale la Commissione Medica per gli accertamenti psicofisici, incaricata nell'ambito del "Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 40 Marescialli da immettere nel ruolo dei Marescialli dell'Esercito in servizio permanente con la specializzazione

Sanità-2025", a seguito degli accertamenti sanitari eseguiti ha dichiarato NON IDONEA la Sig.ra -OMISSIS-;

- della graduatoria finale pubblicata dal Ministero della Difesa in data 02.04.2026 con decreto recante prot. M_D AB05933 DE12026 0000309 02-04-2026;

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, prodromico, preordinato, contestuale, connesso e comunque consequenziale o successivo a quelli impugnati, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente,

NONCHÉ DELLA DECLARATORIA DEL DIRITTO della ricorrente all'ammissione a tutte le residue prove concorsuali, al fine di ottenere l'inserimento tra i candidati risultati idonei nella graduatoria finale di merito della procedura concorsuale, profilo infermieri, che pure si impugna.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2026 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito favorevole al candidato della verificazione disposta da questo Tribunale;

Considerato che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione di parte ricorrente, la graduatoria del concorso di reclutamento in oggetto;

Ritenuto che, sebbene parte ricorrente abbia tempestivamente impugnato con motivi aggiunti la graduatoria relativa al concorso in oggetto, sussiste, tuttavia, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso per

motivi aggiunti risulta effettuata solo nei confronti di alcuni controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cpa;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

In esecuzione di ciò:

- parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, a inoltrare, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

- l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

- la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, per la sussistenza di grave pregiudizio, debba essere assicurata allo stesso la tutela cautelare interinale, ai sensi dell'art. 27 c.p.a., ai fini dell'ammissione con riserva al completamento dell'iter concorsuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) - accoglie l'istanza cautelare, in via interinale, ai sensi dell'art. 27 c.p.a. e, per

l'effetto, ammette "con riserva" il ricorrente al completamento dell'iter concorsuale;

- dispone l'integrazione del contradditorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio dell'11 novembre 2026.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere

Domenico De Martino, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.